

Prot. 8092 del 18/02/2019

CORTE DEI CONTI



0001403-18/02/2019-SC_SIC-R07A-P



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio III - Supporto controllo
gestione Enti locali Sicilia

Il Magistrato istruttore

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
e, p.c.
All'Organo di revisione del Comune di
MISTERBIANCO (CT)

Oggetto: Relazione ex art. 1, comma 166, legge n. 266 del 2005 sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2016. - Comunicazione conclusione istruttoria con rilievi.

Con la presente si comunica che, sulla base delle risultanze emerse in sede istruttoria, si ritiene, allo stato degli atti, di non dovere procedere ad ulteriori approfondimenti. Si reputa opportuno segnalare, tuttavia, talune criticità che potrebbero compromettere gli equilibri economico finanziari futuri dell'Ente. In particolare, si rileva:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016 (deliberazione consiliare n. 33 del 02/08/2017) rispetto ai termini di legge;
2. la mancata trasmissione dell'allegato obbligatorio "nota del revisore";
3. il mancato rispetto di due parametri di cui al D.M. 18/02/2013: parametro n. 2 relativo ai residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e parametro n. 3 relativo ai residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui dei titoli I e III;



CORTE DEI CONTI

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277
e-mail: sicilia.controllo.ufficioterzo@corteconti.it | pec: sicilia.controllo.ufficioterzo@corteconticert.it

4. l'elevato volume dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti e di competenza di cui ai Titoli I e III, per effetto di un'insufficiente attività di riscossione, evidenziata dai questionari trasmessi;
5. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitito o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio (risposta negativa alla domanda 1.7.2 del questionario);
6. l'impossibilità di valutare la situazione debitoria dell'ente e la congruità di eventuali accantonamenti per passività potenziali, in assenza della mancata trasmissione della nota del Revisore, parte integrante del questionario; sul punto si richiama il principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, § 5.2, lett. h);
7. In merito agli organismi partecipati:
 - a) l'incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate;
 - b) la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011).

In considerazione di quanto sopra, risulta auspicabile -da parte degli organi competenti- la riconduzione, per gli esercizi futuri, di siffatte situazioni di criticità entro parametri di regolarità e sana gestione. L'Ente avrà cura di riferire a questa Sezione in ordine alle misure adottate per ovviare alle disfunzioni segnalate.

Il Magistrato istruttore
Francesco Antonino Cancilla



Corte dei Conti

CANCILLA
FRANCESCO
ANTONINO
CORTE DEI CONTI
17.02.2019
19:47:44 CET



CORTE DEI CONTI